

# STATUTO ASSOCIAZIONE CORO LIRICO DI LUGANO

---

## DEFINIZIONE E SCOPI

### Art. 1

Il coro lirico di Lugano è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede a Lugano.

### Art. 2

Scopi dell'associazione sono:

- a) lo studio e la conoscenza del repertorio lirico
- b) l'organizzazione di concerti con particolare predilezione verso quelli lirici
- c) l'organizzazione di lezioni pubbliche sull'Opera Lirica
- d) la creazione di sinergie e collaborazioni con cori, musicisti e orchestre per eventi di importante impatto musicale
- e) l'organizzazione di uscite culturali con mete musicali, con particolare predilezione per gli spettacoli operistici.

## SOCI

### Art. 3

Possono essere soci dell'associazione le persone che intendono sostenerne gli obiettivi, di cui all'art.2. Partecipano all'assemblea ed hanno diritto di voto.

### Art. 4

I soci sono tenuti a conformarsi alle decisioni dell'associazione e si impegnano a comportarsi in modo consono agli interessi della medesima e secondo gli statuti.

### Art. 5

I soci sono tenuti a pagare la quota sociale, il cui ammontare è fissato annualmente dall'Assemblea.

### Art. 6

Per essere ammesso quale socio, occorre formulare domanda al comitato, che decide in merito all'ammissione, sentito il direttore artistico .

### Art. 7

- 1 Ogni socio può disdire la propria appartenenza all'associazione mediante scritto al comitato.
- 2 Ogni socio può richiedere la sospensione di 1 o più mesi scrivendo al Comitato.

### Art. 8

- 1 L'esclusione di un socio può essere decretata unicamente dall'assemblea, per motivi gravi, a maggioranza dei due terzi.
- 2 Il socio escluso non ha diritto né ad una quota del patrimonio sociale, né al rimborso della quota sociale.

## ORGANI

### Art. 9

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato di 5 membri, di cui un presidente e un cassiere/segretario
- c) due revisori dei conti

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 10**

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Sono di sua competenza tutti gli oggetti e gli atti conferiti e riservati per legge ed in particolare:

- a) approvazione e modifica dello statuto
- b) nomina e revoca del comitato
- c) approvazione del rapporto annuale di attività
- d) approvazione della gestione finanziaria
- e) scarico del comitato e del suo operato
- f) definizione della quota sociale
- g) esclusione di un socio
- h) decisione sullo scioglimento dell'associazione e destinazione del patrimonio sociale

### **Art. 11**

- 1 L'assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato. L'atto di convocazione dovrà menzionare le trattande all'ordine del giorno e pervenire ai soci con 20 giorni di anticipo.
- 2 Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del comitato o di almeno un quinto dei soci.
- 3 L'assemblea è presieduta dal Presidente; se questi fosse impedito, da un altro membro del comitato. Si provvede alla redazione del verbale assembleare che verrà firmato dal presidente e dall'estensore dello stesso.
- 4 L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. Qualora un'assemblea non potesse validamente costituirsi, una seconda assemblea sarà convocata 20 minuti dopo con le stesse trattande e potrà deliberare con maggioranza semplice.
- 5 Ogni revisione dello statuto deve essere deliberata dall'assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti.

## **COMITATO**

### **Art.12**

- 1 Il comitato è nominato dall'assemblea e resta in carica per 2 anni. I membri del comitato uscente possono essere rieletti.
- 2 Al comitato spetta la definizione delle strategie e delle attività dell'associazione, come pure il controllo della gestione e degli affari sociali ammessi per legge e secondo il presente statuto.
- 3 Il comitato può avvalersi, per ragioni particolari, di collaboratori esterni, a titolo di volontariato .

### **Art.13**

- 1 Il comitato si riunisce su convocazione del presidente, oppure su richiesta di almeno due membri di comitato, che dovranno indicarne i motivi.
- 2 Può validamente deliberare solamente in presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità il voto del presidente è decisivo.

### **Art. 14**

Il presidente rappresenta la società verso terzi ed ha il compito di dirigere l'andamento dell'associazione nello spirito del programma presentato dal direttore artistico, accettato dal comitato ed approvato dall'assemblea.

## **DIRETTORE ARTISTICO**

### Art.15

- 1 Il comitato propone all'assemblea un direttore artistico che si occupa delle prove con i coristi.
- 2 Il direttore artistico sottopone il programma musicale al comitato; lo stesso sarà ratificato dall'assemblea.

## **REVISORI**

### Art. 16

- 1 I revisori dei conti hanno il compito di sorvegliare la gestione patrimoniale della società e la tenuta di libri contabili e di riferirne annualmente all'assemblea.
- 2 I revisori restano in carica 2 anni. Annualmente l'assemblea nomina un nuovo revisore .

## **MEZZI FINANZIARI**

### Art. 17

L'associazione fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale. E' esclusa la responsabilità personale dei soci e del comitato.

### Art. 18

I mezzi dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote versate dai soci
- b) da devoluzioni, elargizioni e donazioni
- c) da proventi dei concerti e delle attività culturali organizzate

## **ESERCIZIO ANNUALE**

### Art. 19

L'esercizio annuale segue l'anno civile : inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI**

### Art. 20

- 1 In caso di scioglimento dell'associazione, la delibera assembleare potrà essere approvata esclusivamente con l'accordo della maggioranza qualificata pari almeno ai due terzi dei soci.
- 2 Deliberato lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea dovrà designare dei liquidatori, e se necessario deliberare circa la destinazione del patrimonio sociale.

### Art. 21

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di legge.

## **APPROVAZIONE E ENTRATA IN VIGORE**

### Art.22

Il presente statuto è approvato dall'assemblea ordinaria del 26 febbraio 2018 ; entra immediatamente in vigore e sostituisce quello dell'assemblea costitutiva dell'associazione del 7 maggio 2006 .